R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA
Via Cacciaquerra 1/a 66034 LANCIANO

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

TRIBUNALE DI LANCIANO

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Art. 67 C.C.I.I.

nell'interesse del signor: LUCIANO D'ORSOGNA, nato a Lanciano il 17/04/1962 e residente in Castel Frentano Via Frentana, 67 (CF DRSLCN62D17E435G) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana D'Orsogna (C.F. DRSFBN81A65E435T), con studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/A, come mandato allegato al presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata: fabianadorsogna@pec.giuffre.it

PREMESSO CHE

- 1. l'istante a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, a mezzo dello scrivente procuratore, ha rivolto istanza in data 30/08/2019, protocollata con numero OCC 259/2019, per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso l'OCC dell'Associazione OCC dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, iscritto con PDG del 05/05/2016 nr. 39 sezione A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- 2. a seguito del deposito della suddetta istanza è stato nominato quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi il **Dott. Marco Centurione,** con studio in Lanciano, Via del Verde, 61;



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

- 3. In occasione del primo e dei successivi incontri è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria
- del ricorrente, oltre una relazione sulle cause dell'indebitamento;
- 4.Il Gestore in data 26/07/2024 ha inviato a mezzo mail alla scrivente difesa, la Relazione dell'OCC di cui al'art. 68, comma secondo CCII, qui allegata;
- 5. l'istante, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII e presenta la **proposta** (**doc. 1**) redatta dal **Professionista incaricato** unitamente ai documenti in essa richiamati, allegati in cartella compressa secondo la numerazione assegnata agli stessi dal Gestore (**doc. 2**)

CONSIDERATO CHE

ricorrono tutti i presupposti di legge per accedere alla procedura di liquidazione controllata:

- * l'istante può essere definito *consumatore* atteso che le posizioni debitorie che hanno dato origine al sovraindebitamento derivano esclusivamente da finanziamenti personali ed aperture di credito mediante concessione di carte *revolving*, contratti per esigenze personali e del nucleo familiare ed estranee a scopi di natura imprenditoriale;
- l'istante non può essere assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 e dal D.lgs 14/2019;
- l'istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente richiesta a procedure di composizione della crisi o liquidazione del patrimonio di cui alla L. 3/2012 ed al Dlgs. 14/2019;
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I R.D. 16.03.1942 n. 267 o del D.lgs 14/2019, né assoggettabile ad una di esse;



R S D AVVOCATI ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

* l'istante versa in una situazione di indebitamento e di squilibrio finanziario sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza negli investimenti quanto piuttosto per cause indipendenti dalla sua volontà e riconducibili ad eventi accidentalmente verificatisi e non prevedibili.

Per tali ragioni, il sig. Luciano D'Orsogna, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo del presente atto, chiede, pertanto, di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, richiamato integralmente il contenuto della relazione redatta dal professionista incaricato,

ESPONE QUANTO SEGUE

I

STATO DELLA CRISI - RICOSTRUZIONE STORICA

1. Informazioni di carattere generale

Il signor Luciano D'Orsogna è coniugato in regime di comunione dei beni con la signora		
casalinga, disoccupata.		
Il nucleo familiare, composto oltre che dalla coppia, dai due figli:		
attualmente assunto con contratto di apprendistato professionalizzante part time		
75% dal 30/06/2022 e studente, risiede in Castel		
Frentano, Via Frentana 67, in un immobile condotto in locazione, per il quale l'esponente		
corrisponde un canone di € 450 mensili (doc. 3).		
Egli è attualmente assunto con contratto a tempo indeterminato full time con la LOGISTICA		
VAL DI SANGRO SRL corrente in Lanciano, C.da Cerratina sn, con qualifica di imballatore		
con decorrenza dal <u>04/01/2021</u> (doc. 4)		



Ist. n. 1 dep. 30/07/2024

Firmato Da: D'ORSOGNA FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5451c0f90315e261e6525c867600c276

R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

In precedenza, nelle more dell'avvio della procedura era assunto con contratto a tempo

indeterminato dal 02/01/2015 dalla SEI Società consortile, con sede in Casoli, Zona

Industriale Casoli Ovest, con la qualifica di operaio sino al licenziamento, intervenuto in data

31/12/2019 (**doc. 5**).

La retribuzione media mensile si aggira sui 1100-1200 euro detratta la trattenuta per

precedente pignoramento presso terzi del quale in seguito meglio si dirà.

Con decorrenza 12/10/2016 all'esito di accertamento come da verbale sanitario del

9/11/2016 è stato dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella

misura percentuale del 60% in dipendenza della cardiopatia ischemica post infartuale

rivascolarizzata diagnosticata (doc. 6).

Il suo patrimonio immobiliare si sostanzia nella comproprietà per la quota di 2/18 dei seguenti

immobili (vedasi doc. 10 Gestore):

Appartamento in Lanciano, Viale Cappuccini, Piano 1 int. 4 cat a/2 Fg. 32 p.lla 592

sub 6

garage in Lanciano, Viale Cappuccini, cat. c/6 fg. 32, p.lla 592, sub 34

E' proprietario delle autovetture FIAT PUNTO trg. BL306XZ immatricolata il 13/02/2001 e

HYNDAI LC CW XN ACCENT trg. CD850NT immatricolata il 12/03/2003. I due veicoli

sono vetusti ed il loro valore di realizzo in caso di alienazione sarebbe minimo ed irrisorio

oltre la dirimente circostanza che gli stessi vengono utilizzati per le necessarie esigenze del

nucleo, ivi compreso lo spostamento da casa al luogo del lavoro, ragione per la quale gli stessi

non vengono presi in considerazione nel presente piano.

2. situazione debitoria

R

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

L'attuale esposizione debitoria è riassumibile come segue:

creditore	Debito residuo	Natura credito
Credito al consumo Carta revolving AGOS 4188500500395830 Ora (MARATHON SPV SRL)	€ 5.977,56	chirografario
Credito al consumo Carta revolving AGOS 4096448130199118 Ora (IFIS NPL Investing SPA) Detratte le trattenute operate in conseguenza dell'ordinanza di assegnazione a seguito del pignoramento della retribuzione alla data del 31/12/2024	€ 4.082,51	Chirografario
Credito al consumo Carta revolving Unicredit 80685436 (Ora IFIS NPL Investing SPA)	€ 4.678,03	
Prestito personale nr 42338644 AGOS (ORA MARATHON SPV SRL) € 37.089,22 sorte capitale	€ 57.794,01	chirografario
Totale complessivo	€ 72.532,11	

Nei confronti dell'istante, nelle more dell'avvio della presente procedura, sono stati emessi i seguenti decreti ingiuntivi:

1. decreto ingiuntivo PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO nr. 187/2019 reso dal Tribunale di Lanciano in data 08/05/2019 e notificato il 30/05/2019 per l'importo di € 5.854,16 in favore di IFIS NPL SPA (doc. 7) relativo alla linea di credito nr. 10019395353782 su carta di credito revolving concessa da Findomestic Banca Spa. Il decreto ingiuntivo è stato opposto ed è stato incardinato il giudizio RG 734/2019 definito con sentenza nr 120/2023 (doc. 8) resa in data 29/3/2023 con la quale l'opposizione è stata accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato, ritenuta



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

fondata l'eccezione di nullità per carenza di forma scritta.

Nelle more tuttavia la creditrice aveva provveduto alla notifica di atto di pignoramento

presso terzi, pignorando il quinto della retribuzione (doc. 9). La maggior somma

ottenuta con ordinanza di assegnazione - indebitamente pignorata - è stata

restituita all'odierno ricorrente in forza della suindicata sentenza.

2. decreto ingiuntivo nr. 353/2019 reso dal Tribunale di Lanciano il 26/08/2019 e notificato il

successivo 28/08 in favore di Marte Spv Srl, per il complessivo importo di € 37.089,22

derivante dalla esposizione debitoria del prestito personale contratto con AGOS (doc. 10).

3. Decreto ingiuntivo nr 48/2021 reso dal Tribunale di Lanciano in data 17/02/2021 (doc. 11)

in favore di Ifis Npl Servicing Spa per il complessivo importo di € 9.304,70, derivante da

apertura di credito concessa su carta di credito revolving nr. 4096448130199118 con

identica modalità rispetto quella del decreto ingiuntivo opposto di cui al precedente punto

1, ossia in occasione del finanziamento dell'acquisto dell'autovettura ed in totale assenza di

contratto.

In forza del predetto titolo – **non opposto** – Ifis NPL ha dato corso all'azione esecutiva

pignorando il quinto della retribuzione con trattenute tuttora in corso (doc. 12).

Alla data del 31/01/2024 risultano trattenute per la complessiva somma di € 7.337,55 come

da buste paga (doc. 13)

Alla luce del quadro delineato il signor D'Orsogna versa in una "situazione di perdurante squilibrio

tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante

difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni".

*** * ***

II



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO – MERITEVOLEZZA DEL CONSUMATORE
- OMESSA VALUTAZIONE DA PARTE DI FINDOMESTIC BANCA SPA ED

AGOS DUCATO DEL MERITO CREDITIZIO - CONSEGUENZE

SULL'INDEBITAMENTO DEL RICORRENTE

In epoca antecedente al primo finanziamento al consumo, il signor D'Orsogna era assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di analista chimico presso la Allegrino Srl corrente in Lanciano.

Nel 1996, tuttavia, ha perso l'impiego.

Ha fatto seguito un periodo di disoccupazione e successivamente ha avviato l'attività autonoma di agente e rappresentante di commercio di fermenti e/o prodotti affini.

La predetta attività è stata svolta dall'istante nel periodo 2002 sino al 02/07/2004.

Successivamente, ha provveduto alla cancellazione dell'impresa individuale <u>senza maturare</u> alcuna esposizione di natura fiscale o previdenziale in conseguenza della suddetta attività.

Nel periodo di attività autonoma, tuttavia, sono affiorate le prime difficoltà economiche del nucleo familiare: proprio in questa fase il signor D'Orsogna <u>ha contratto dei finanziamenti</u> <u>al consumo</u> per beni ed elettrodomestici presso taluni esercenti.

<u>In occasione di tali finanziamenti</u> - come da prassi dell'epoca (2003) - <u>gli sono state</u> contestualmente erogate delle carte cd revolving.

I finanziamenti al consumo sono stati tutti regolarmente estinti, mentre le posizioni debitorie si sono determinate in dipendenza dell'uso delle carte revolving.

Sono noti i profili di illegittimità di tali strumenti finanziari: violazione del requisito della forma scritta e conseguente nullità del contratto ex art. 117 commi 1 e 3 TUB, nullità del



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

contratto per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, inefficacia delle variazioni contrattuali in mancanza dell'assolvimento dell'onere della prova della comunicazione delle stesse, in violazione dell'art. 118 TUB, nullità del contratto per contrasto con le norme sul

collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 comma 1 DLgs 374/1999, vigente

all'epoca della stipula dei finanziamenti in questione).

Sul punto si fa rilevare che nel contratto di finanziamento collegato alla carta revolving 10019395353782 analogamente a quello identico collegato alla carta 4096448130199118 era

previsto che "Gli utilizzi anche parziali saranno rimborsabili il 5 di ogni mese con rate minime pari

al 5% dell'esposizione massima raggiunta, comprensive di premio assicurativo facoltativo (1,73%

del rimborso minimo mensile) e degli interessi ad un tasso così rappresentato ... per rimborsi con bollettini

postali 1,45% mensile, TAN 17,40% TAEG 18,86".

Tale pattuizione non ha consentito evidentemente la determinazione dell'ammontare della rata di rimborso non essendo, peraltro, specificato il periodo di riferimento per il

calcolo dell'esposizione.

Una simile circostanza ha inciso sensibilmente sulla concreta possibilità del debitore

di conoscere la propria esposizione, lievitata inspiegabilmente nel corso degli anni.

Proprio per far fronte alla situazione di indebitamento generate dalle carte revolving, il signor

D'Orsogna aveva chiesto ed ottenuto da AGOS un finanziamento dell'importo complessivo di

€ 32.489,00 al fine di estinguere le posizioni debitorie determinatesi, ciò si evince chiaramente

anche dal contratto stesso ove viene indicata quale finalità il consolidamento di posizioni

debitorie pregresse.

In data 25/01/2010 ha, infatti, provveduto ad estinguere anticipatamente il finanziamento ottenuto da UNICREDIT dell'importo di € 12.037,97 ed il 5/2/2010 al pagamento del saldo



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

carta 4096448130199118 per € 8.392,00 nonché al pagamento del saldo carta (nella causale

indicato per estinzione) della carta 4188500500395830 per € 3.422,00 (doc. 14).

Occorre osservare, inoltre, che a seguito della cessazione dell'attività autonoma, a partire dal

2005 il signor D'Orsogna ha reperito occasione di impiego con la qualifica di operaio.

Come si evince dal riepilogo dei movimenti del lavoratore, negli anni si sono succeduti

contratti con identica mansione in differenti società collegate (doc. 15).

La retribuzione ha subito pertanto oscillanti variazioni in diminuzione ed aumento, mentre ha

sempre condotto in locazione l'abitazione in cui risiede il nucleo familiare con canone in

aumento.

Un ruolo rilevante assume pertanto nella valutazione delle ragioni della incapacità di

adempiere ai finanziamenti contratti, la considerazione delle necessità del nucleo familiare

vieppiù che l'unica fonte di reddito è stata, da sempre, costituita unicamente dalla retribuzione

del ricorrente.

E' evidente che lo stato di crisi economica e finanziaria dell'istante e lo stato di bisogno in cui

versava era a conoscenza degli istituti finanziari, soprattutto dell'Agos che ha appunto

concesso il finanziamento a titolo di "consolidamento debiti".

Sorgono legittimi dubbi pertanto sulla corretta valutazione del merito creditizio del richiedente

in evidente stato di bisogno.

E' di tutta evidenza che il signor D'Orsogna non abbia colposamente cagionato il

sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze che

lo hanno indotto a sottoscrivere i finanziamenti.

In effetti la debitoria complessiva è composta prevalentemente dai debiti nei confronti di

finanziarie per prestiti al consumo e aperture di credito concesse su carte revolving mentre non



Ist. n. 1 dep. 30/07/2024

Firmato Da: D'ORSOGNA FABIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5451c0f90315e261e6525c867600c276

R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

sussistono altre posizioni debitorie né nei confronti dell'erario, né per utenze, né nei confronti

dei locatori succedutisi, né per oneri condominiali, avendo egli sempre provveduto al

pagamento di quanto dovuto, malgrado l'estremo affanno.

Pare evidente che la crisi patrimoniale dell'istante, come documentato, è stata causata proprio

da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute

per far fronte al trasferimento della coppia dopo il matrimonio dalla provincia di Caserta a

Lanciano e successivamente dalla perdita dell'impiego presso la Allegrino Srl, per sostenere le

spese per sopravvivenza quotidiana e per le esigenze di base della famiglia, aumentate in

conseguenza della nascita dei due figli.

Al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le

obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da

poter essere tranquillamente onorata.

Il successivo ricorso ad altri finanziamenti era finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli

precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava

sempre inferiore rispetto alle esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per

qualche mese.

Alla luce del quadro descritto merita, pertanto, opportuna valutazione il contegno assunto

dai soggetti finanziatori che hanno avuto un evidente ruolo nel cagionare il

sovraindebitamento dell'istante.

Sul punto, chi scrive ricorda a sé stesso che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che

"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla

base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando

una banca dati pertinente".

R

R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

Sussiste, pertanto uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni

relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 68 CCII deriva il

logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di

finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e

solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto "in colpa" per essersi rivolto

all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio

merito creditizio.

La citata norma, infatti, prevede espressamente che l'OCC nella sua relazione debba

indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento,

abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo

reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di

vita.

Nel caso di specie, come attestato dal Gestore nella relazione, alla stregua dei parametri

forniti dalla stessa norma emerge come il merito creditizio dell'istante non sia stato valutato

dal finanziatore, conseguendone che egli non ha colposamente determinato il

sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità

patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati

i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

In effetti, tutti i finanziamenti sono stati erogati con il meccanismo di una sorta di

"rilancio" dei precedenti finanziamenti, innescando un meccanismo a spirale e

determinando irreversibilmente l'indebitamento del signor D'Orsogna.



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

Dall'esame dei medesimi, emerge con evidenza come AGOS DUCATO nella concessione di del finanziamento, non abbia mai valutato il merito creditizio dell'odierno istante.

*** * ***

$\overline{\mathbf{III}}$

IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Con l'ausilio del Dott. Marco Centurione, professionista incaricato dall'OCC territorialmente competente, l'odierno ricorrente, a fronte della complessiva esposizione debitoria di € 72.532,11 propone il pagamento della somma di € 15.000,00 dettagliatamente determinata nella proposta di ristrutturazione di cui all'allegato doc. 1, al quale si rimanda.

In questa sede ci si limita soltanto ad evidenziare che:

- 1. L'esposizione debitoria deriva essenzialmente dall'accesso al credito per prestiti personali, non assistiti da garanzie, pertanto, aventi natura chirografaria;
- 2. La somma che si propone pari ad 15.000,00 viene offerta quanto ad € 10.000,00 con ricorso ad apporto esterno della anziana madre del debitore che erogherà detta somma in favore del figlio attingendo ai propri risparmi e, quanto ad € 5.000,00 quale importo del TFR liquidato all'esito della cessazione del precedente rapporto di lavoro accantonata dal debitore proprio al fine di essere destinata al presente piano;
- Tale importo, al netto del compenso dell'OCC garantisce una soddisfazione dei creditori nella misura del 16,38%;
- la percentuale di soddisfazione, come indicata nel piano, rappresenta, senz'ombra di dubbio, la migliore alternativa in considerazione dell'inesistenza di un patrimonio proficuamente liquidabile, in quanto proprietà indivisa per la quota del ricorrente di 2/18;



R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTO LI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

5. L'importo, peraltro, è in linea con il valore massimo della quota, alla stregua dei

parametri di cui alle quotazioni dell'osservatorio immobiliare (doc 11 allegati Gestore);

6. Non è oggettivamente percorribile alcun piano rateale con rimodulazione della rata

mensile, atteso che il fabbisogno del nucleo per le esigenze primarie (vitto, alloggio,

vestiario, spese mediche) viene soddisfatto a stento con le entrate del nucleo

(ricorrente e figlio, peraltro assunto con contratto part time e a tempo determinato);

7. Occorre - a sommesso parere di chi scrive - debitamente valutare anche il contegno

degli istituti erogatori dei finanziamenti chirografari, i quali non hanno adeguatamente

valutato il merito creditizio a fronte delle disponibilità economiche dell'odierno

ricorrente e dei propri fabbisogni, tali da consentire di mantenere un dignitoso tenore

di vita.

*** * ***

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e della situazione economica,

patrimoniale e finanziaria del ricorrente sono certificati dalla Relazione del Gestore Dr. Marco

Centurione ai sensi dell'art. 269, c.2 Dlgs 12 gennaio 2019 n. 14.

Tanto premesso, il signor Luciano D'Orsogna, come in epigrafe rappresentato, difeso e

domiciliato, considerato che nella fattispecie non sussistono condizioni soggettive ostative

all'accesso alla procedura, come attestate dal professionista incaricato nella relazione, e che

ricorrono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi,

CHIEDE CHE

L'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento ritenuto

opportuno, Voglia,

R

R S D
AVVOCATI
ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

AVV.FABIANA D'ORSOGNA

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO fabianadorsogna@pec.giuffre.it fabiana.dorsogna@gmail.com

=== previa adozione delle misure protettive, idonee a conservare l'integrità del

patrimonio fino alla conclusione del procedimento, di cui all'art. 70, comma 4 CCII,

=== dichiarare l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

nei termini proposti dallo stesso ed attestati dal Gestore della crisi Dr. Marco Centurione

con omologa dell'allegato piano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 CCII.

Si producono i documenti come numerati nella narrativa del presente ricorso.

Con osservanza

Lanciano, 29/07/2024

Avv. Fabiana D'Orsogna

